Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Mercoledì, 14 novembre 1934 - Anno XIII** **Numero 267**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1794.

Norme sul matrimonio dei sottufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I primi avieri, avieri scelti ed avieri, con arruolamento volontario, non possono contrarre matrimonio.

I sottufficiali e militari di truppa in servizio di leva devono ottenere il preventivo permesso dal rispettivo comandante di corpo o di reparto autonomo, per delega del Ministro per l'aeronautica.

Art. 2.

I sottufficiali di carriera non possono contrarre matrimonio se non abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione del Ministero dell'aeronautica.

L'autorizzazione avrà la durata di sei mesi, scaduti i quali dovrà essere richiesta la rinnovazione.

Art. 3.

Per poter chiedere l'autorizzazione a contrarre matrimonio i sottufficiali, a qualunque categoria essi appartengano, debbono aver compiuto il 28° anno di età e contare almeno 8 anni di servizio militare.

Art. 4.

Il Ministero può concedere autorizzazioni al matrimonio anche ai primi avieri, soltanto in caso di eccezionale gravità.

Art. 5.

Nel caso di imminente pericolo di vita il militare può ottenere dall'autorità dalla quale dipende, l'autorizzazione a contrarre matrimonio senza alcuna formalità, salvo i casi di impedimenti previsti dal Codice civile.

Art. 6.

Il militare che abbia contratto matrimonio senza autorizzazione, o che abbia contratto matrimonio con vincolo religioso non valido agli effetti civili, è dispensato dal servizio.

La dispensa dal servizio ha luogo sulla semplice prova del fatto e non appena il militare abbia compiuto la ferma di leva.

Art. 7.

Tutte le disposizioni precedenti relative al matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. 1795.

Modifiche al Regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, nei riguardi degli assegni a terra al personale delle sussistenze della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la tabella A allegata al R. decreto 25 febbraio 1906, n. 85, che approva il regolamento per il servizio ad economia delle sussistenze della Regia marina;

Visto il R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, che approva l'ordinamento degli assegni a terra dei personali civili e militari della Regia marina e successive modificazioni;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso il paragrafo V, della lettera *D* - Assegni vari - della tabella III (soprassoldi a terra per i sottufficiali e per i militari del Corpo Reale equipaggi marittimi) annessa al R. decreto 2 giugno 1924, n. 931.

Art. 2.

Alla lettera *C* della predetta tabella III è aggiunta la voce: « 21 » riportata nell'allegato al presente decreto firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 3.

Sui soprassoldi predetti si applica la riduzione del 12 % di cui al decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, e l'altra pure del 12 % di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore dal primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 18. — MANCINI.

TABELLA III.

	Capi di 1ª, 2ª e 3ª	2° Capi	Sotto Capi	Comuni	NOTE
C)					
21) Ai Furieri S.:					
a) Destinati presso i magazzini sussistenze quali magazzinieri . .	1	—	—	—	Spettano ai militari previsti per tali incarichi dalle tabelle vigenti delle Direzioni e Sezioni dei Servizi di Commissariato Militare Marittimo.
b) Destinati presso i magazzini sussistenze quali magazzinieri, cambusieri, consegnatari e contabili.	—	0,80	0,80	—	
c) Destinati presso i magazzini sussistenze per il servizio della carne	—	—	—	0,50	Si corrispondono per le giornate di effettiva presenza in base ad ordini del giorno del Direttore o Capo Sezione dei Servizi di Commissariato.
d) Destinati presso i magazzini sussistenze per i servizi generali	—	—	—	0,20	
e) Destinati presso i panifici quali capi fornai	1	0,80	0,80	—	Il soprassoldo della lettera *d*) può essere corrisposto anche a militari di altra categoria eventualmente assegnati al posto dei furieri S.
f) Destinati presso i panifici quali panettieri	—	—	—	0,50	
g) Destinati presso i panifici quali allievi panettieri	—	—	—	0,20	Il soprassoldo di L. 1 di cui alla lettera *c*) può essere corrisposto soltanto ai Capi furieri S. che disimpegnano l'incarico di Capo fornaio nelle Sedi di La Spezia e Taranto. Ai sottocapi e comuni vincolati alla ferma di anni sei spetta il maggior assegno di lire 0,20 giornaliere.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. **1796.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'ampliamento della circoscrizione territoriale della parrocchia di S. Giusta, in S. Giusta di Amatrice.

N. 1796. R. decreto 28 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Vescovo di Ascoli Piceno in data 15 dicembre 1933, relativo all'ampliamento della circoscrizione territoriale della parrocchia di S. Giusta, in S. Giusta di Amatrice (Rieti).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. **1797.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS. del Carmelo, in Casale di Tripi.

N. 1797. R. decreto 20 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS. del Carmelo, in Casale di Tripi (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **1798.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Domenico, in Milazzo.

N. 1798. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Domenico, in Milazzo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **1799.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS. Immacolata, in Savoca.

N. 1799. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS. Immacolata, in Savoca (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **1800.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Nicola di Sulmona.

N. 1800. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Nicola di Sulmona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1934.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Torino;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle sottoindicate zone della provincia di Torino:

1ª Località Gran Croce - strada militare del Malamot fino al confine francese - confine italo-francese fino al lago dei Pré - sentiero fino al forte Patacreuse - di qui, in linea retta, fino alla foce del rio Giaset nel lago del Moncenisio - strada lungo il lago del Moncenisio fino alla strada militare del Malamot presso alla Gran Croce;

2ª Baraccon des Chamois - strada militare fino alla batteria del Lamet - di qui in linea retta, fino a Punta Lamet - confine italo-francese fino al Passo del Lupo - dal Passo del Lupo mulattiera militare fino al rio Roncia - rio Roncia fino al ponte Roncia - sentiero dei Duemila fino al Baraccon des Chamois.

La Commissione provinciale venatoria di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(10092)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1934.

Proroga delle speciali facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato per gli sposi novelli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/28385/23 in data 10 settembre 1934-XII;

Visto il R. decreto n. 2641 del 10 settembre 1923;

Visto il decreto Ministeriale n. 579 del 9 settembre 1932-X;

Visto il decreto Ministeriale n. 848 del 20 settembre 1933-XI;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le speciali facilitazioni di viaggio agli sposi novelli di qualsiasi nazionalità concesse col decreto Ministeriale n. 579 del 9 settembre 1932-X e prorogate col decreto Ministeriale n. 848

del 20 settembre 1933-XI sono ulteriormente prorogate fino a nuova disposizione.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è incaricata dell'esecuzione del presente decreto secondo norme particolari da essa stabilite.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni: PUPPINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(10122)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2460 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Butcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Butcovich Marco, figlio del fu Giorgio e della fu Cuttich Caterina, nato a Roveria (Dignano) il 4 aprile 1904 e abitante a Bucovici n. 69 (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucconi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bersich Eufemia di Giovanni e di Bersich Eufemia, nata a Roveria il 14 ottobre 1901, ed alla figlia Emma, nata a Roveria il 19 luglio 1928, nonchè alla cognata Bencich Maria fu Antonio e fu Creglia Caterina ved. del fu Antonio Butcovich, nata a Cimino il 10 febbraio 1891 ed al nipote Vladimiro, figlio del fu Antonio Butcovich e di Maria Bencich, nato a Roveria il 17 giugno 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7900)

N. 2461 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Butcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Butcovich Martino, figlio del fu Antonio e della Lucia Orlich, nato a Dignano il 2 dicembre 1869 e abitante a Bucovici n. 68 (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucconi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bersich Maria di Giovanni e fu Maria Vitassovich, nata a Dignano il 17 gennaio 1866.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residente, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7901)

N. 2459 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Butcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Butcovich Marco, figlio del fu Antonio e della Lucia Orlich, nato a Dignano d'Istria il 4 gennaio 1863 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucconi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Madrussan-Oliva fu Giovanni e fu Fosca Bullessich, nata a Sanvincenti l'8 aprile 1865.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7902)

N. 2463 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Butcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Butcovich Michele, figlio del fu Antonio e della fu Butcovich Maria, nato a Dignano il 22 dicembre 1853 e abitante a Bucovici n. 61 (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cliba Maria fu Michele e fu Maria Missan, nata a Dignano l'11 agosto 1852, ed al figlio Antonio, nato a Dignano il 12 ottobre 1887, ed ai nipoti figli di Antonio e della fu Oliva Butcovich, nati a Dignano: Giovanni il 22 ottobre 1906, Michele, il 21 ottobre 1908, Antonio, il 24 settembre 1910, Maria il 26 dicembre 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7903)

N. 2462 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Butcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Butcovich Matteo, figlio del fu Martino e della fu Bullich Maria, nato a Dignano il 22 agosto 1879 e abitante a Bucovici n. 83 (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petrich Maria fu Giovanni e fu Maria Collich, nata a Dignano il 9 agosto 1881, ed ai figli nati a Dignano: Giovanni il 1° dicembre 1903, Eufemia il 16 gennaio 1913 e Giorgio il 1° giugno 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7904)

N. 2453 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Butcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Butcovich Antonio, figlio del fu Biagio e della fu Ligovich Maria, nato a Dignano d'Istria il 15 agosto 1881 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla 2ª moglie Mazzan Oliva di Michele e di Rosa Mattias, nata a Sanvincenti il 31 gennaio 1891, ed alla figlia Maria, nata a Sanvincenti il 27 febbraio 1926 ed alla figlia Eufemia della prima defunta moglie, Pacich Maria, nata a Dignano d'Istria il 29 agosto 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7905)

N. 2458 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie

della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Butcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Butcovich Gregorio, figlio del fu Biagio e della fu Livigovich Maria, nato a Dignano d'Istria il 22 maggio 1878 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Butcovich Eufemia fu Martino e fu Lucia Colich, nata a Dignano d'Istria il 14 settembre 1881.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7906)

N. 2519 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bullessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bullessich Michele, figlio del fu Michele e di Eufemia Nadenich, nato a Sanvincenti il 7 marzo 1888 e abitante a Zabroni n. 13 (Sanvincenti), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Butcovich Lucia di Antonio e di Oliva Percovich, nata a Sanvicenti il 10 settembre 1892, ed ai figli nati a Sanvincenti: Maria il 15 ottobre 1910, Albina il 31 agosto 1922, Mircō il 15 maggio 1920, Giuseppe il 22 agosto 1929 ed Eufemia il 12 settembre 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7907)

N. 2510 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bulessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bulessich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Pamich Francesca, nato a Sanvincenti il 17 agosto 1877 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla 2ª moglie Jugovaz Maria fu Giovanni e di Fosca Billich, nata a Sanvincenti l'8 gennaio 1893, ed ai figli nati a Sanvincenti: Emilia il 22 gennaio 1924, Giuseppe il 26 marzo 1927 ed Anna il 3 maggio 1929 nonchè ai figli della defunta 1ª moglie Maria Charzan, nati a Sanvincenti: Fosca il 12 gennaio 1910 e Giovanni il 18 giugno 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7908)

N. 2501 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bulessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bulessich Antonio, figlio del fu Giuseppe e della fu Calegac Giovanna, nato a Sanvincenti il 29 maggio 1871 e abitante a Boccardi n. 27 (Sanvincenti), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Coroman Giovanna fu Michele e fu Martich Fosca, nata a Sanvincenti il 17 giugno 1876, ed ai figli nati a Sanvincenti: Eufemia il 20 giugno 1904, Giuseppe il 27 giugno 1906, Matteo il 21 settembre 1908 ed Antonio il 21 gennaio 1898.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7909)

N. 2500 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bulessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bulessich Antonio, figlio di Gregorio e di Oliva Bulessich, nato a Sanvincenti il 6 maggio 1890 e abitante a Stocchetti n. 14 (Sanvincenti), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Biasich Fosca di Giovanni e di Eufemia Nadenich, nata a Sanvincenti il 23 gennaio 1894, ed ai figli nati a Sanvincenti: Maria l'11 settembre 1919, Emilio il 26 luglio 1921 ed Anna Amelia il 16 febbraio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7910)

N. 2505 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bulessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bulessich Gregorio, figlio del fu Pietro e della fu Pasqua Vertassich, nato a Sanvincenti l'11 marzo 1863 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bulessich Oliva fu Giuseppe e fu Oliva Razzan, nata a Sanvincenti il 1° marzo 1863, ed alla figlia Caterina, nata a Sanvincenti il 16 gennaio 1893.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7911)

N. 2506 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bulessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bulessich Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Fosca Missau, nato a Sanvincenti il 1° giugno 1890 e abitante a Sanvincenti, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Billich Lucia di Matteo e fu Eufemia Vitassovich, nata a Sanvincenti il 20 novembre 1890, ed ai figli nati a Sanvincenti: Maria il 13 ottobre 1912, Giuseppe il 18 gennaio 1914 ed Anna il 23 settembre 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7912)

N. 2507 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bulessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bulessich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Giustina Razzan, nato a Sanvincenti il 22 novembre 1851 e abitante a Sanvincenti, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Caterina di Giovanni e fu Fosca Grisilla, nata a Sanvincenti il 5 giugno 1852.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7913)

N. 2508 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bulessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bulessich Giovanni figlio del fu Martino e della fu Oliva Billich, nato a Sanvincenti il 23 gennaio 1892 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Suffich Eufemia fu Giuseppe e di Lucia Velovich, nata a Sanvincenti il 7 settembre 1893, ed ai figli nati a Sanvincenti: Giovanni Pietro, il 21 giugno 1916; Anna, il 13 agosto 1920; Antonio-Felice, il 13 maggio 1925; Giuseppe, il 6 febbraio 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7914)

N. 2509 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bulessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bulessich Giovanni figlio del fu Martino e della fu Oliva Braicovich, nato a Sanvincenti il 6 marzo 1871 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Oliva Mazzan di Michele e di Oliva Bulessich nata a Sanvincenti il 5 aprile 1873 ed ai figli nati a Sanvincenti: Michele, il 13 ottobre 1901; Anna, il 26 gennaio 1907; Gregorio, il 20 febbraio 1912; Martino, l'8 novembre 1898; alla nuora Maria Rosa Biasich di Giovanni e di Fosca Misson, moglie di Martino Bulessich, nata a Sanvincenti il 20 marzo 1905 ed ai nipoti figli di Martino Bulessich e di Maria Biasich, nati a Sanvincenti: Emilio, il 3 marzo 1923; Giovanni-Marco, il 21 novembre 1926; Martino, il 12 novembre 1924; Maria, il 6 gennaio 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7915)

N. 2511 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bulessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bulessich Giovanni figlio del fu Michele e di Drusetta Maria, nato a Sanvincenti il 22 ottobre 1879 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Contobora Maria di Antonio e di Berghich Giovanni, nata a Barbana d'Istria il 26 settembre 1892 ed al figlio Giovanni, nato a Sanvincenti il 17 settembre 1912 ed alla sorella Fosca, nata a Sanvincenti il 15 maggio 1890.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7916)

N. 2512 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bulessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bulessich Maria figlia del fu Martino e di Maria Mazzan, nata a Sanvincenti il 2 novembre 1894 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Pasquale, nato a Sanvincenti l'8 aprile 1900 ed alla nipote Maria Bulessich fu Martino e di Maria Doblinovich nata a Sanvincenti l'11 marzo 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7917)

N. 2499 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bulessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bulessich Antonio figlio del fu Antonio e di Fosca Paicovich, nato a Sanvincenti il 4 maggio 1901 e abitante a Boccardi n. 11 (Sanvincenti), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bosaz Maria di Antonio e di Rudan Michela, nata a Sanvincenti il 25 settembre 1901, ed alle figlie nate a Sanvincenti: Fosca, il 19 gennaio 1922; Maria, il 26 gennaio 1926; Eufemia, il 23 marzo 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9718)

N. 2576 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bulessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bulessich Antonio figlio del fu Giovanni e della fu Piffar Marianna, nato a Villa Ladi (Canfanaro) il 2 dicembre 1877 e abitante a Villa Ladi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Villa Ladi dall'or defunta Eufemia Dobravaz: Martino, il 23 gennaio 1903; Giovanni, il 18 settembre 1904; Antonio, l'8 novembre 1906; Rosa, il 22 giugno 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: Serra.

(7919)

N. 2577 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bulessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bulessich Biagio figlio del fu Giovanni e della fu Pamich Maria, nato a Villa Ladi (Canfanaro) il 2 gennaio 1884, e abitante a Villa Morgani di Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bulessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Cerin Maria fu Gasparo e di Budanovich Lucia, nata a Villa Morgani l'8 settembre 1892 ed ai figli, nati a Villa Morgani dall'or defunta Caterina Vratovich: Eufemia, il 25 maggio 1909; Antonio, il 13 maggio 1915, nonchè ai figli, nati a Villa Morgani da Maria Cerin: Anna, il 14 novembre 1919; Giovanni, il 27 giugno 1923; Maria, il 14 settembre 1926; Lucia, il 1° aprile 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7920)

N. 2581 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Burich Antonio figlio del fu Giovanni e della fu Maria Fillich, nato a Canfanaro, il 28 ottobre 1868 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marich Maria fu Giorgio e fu Caterina Modesto, nata a Canfanaro il 19 marzo 1874 ed ai figli, nati a Canfanaro: Caterina, il 24 novembre 1902; Anna, il 29 luglio 1913; Martino, il 12 maggio 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7921)

N. 2585 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Burich Giovanni Angelo figlio del fu Giannandrea e di Bencovich Caterina, nato a Canfanaro, il 17 marzo 1883. e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma ialiana di « Buri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crismanich Agata fu Stefano e fu Fosca Fillich, nata a Canfanaro il 14 gennaio 1888, ed ai figli, nati a Canfanaro: Carlo Eugenio il 15 maggio 1913; Clementina il 22 ottobre 1915; Giovanni, il 30 luglio 1910; Ersilia Giovanna, il 23 giugno 1917; Vincenzo Angelo, l'8 maggio 1926; Anna, il 13 ottobre 1921; Martino, il 19 aprile 1922; Jolanda Maria, il 19 luglio 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7922)

N. 2584 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Burich Giorgio figlio del fu Pietro e della fu Marich Maria, nato a Buri (Canfanaro) il 9 ottobre 1883 e abitante a Babani di Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Cecchich Eufemia di Martino e di Ugrin Maria, nata a Babani, il 2 novembre 1889 ed ai figli, nati a Buri dall'or defunta Lucia Rabar: Giovanni, il 13 settembre 1913; Maria, il 2 settembre 1916.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7923)

N. 2598 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Burich Matteo, figlio di fu Martino e della fu Magliavaz Maria, nato a Canfanaro il 24 febbraio 1859 e abitante a Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Franinovich Fosca fu Andrea e fu Blascovich Maria, nata a Canfanaro il 31 gennaio 1864.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7926)

N. 2597 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Burich Mastino, figlio di fu Martino e della fu Magliavaz Maria, nato a Canfanaro il 14 febbraio 1869 e abitante a Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Slocovich Giuseppina fu Giovanni e fu Jurcich Francesca, nata a Pisino il 25 agosto 1875.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7927)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 237.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 novembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.735
Inghilterra (Sterlina)	58.60
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	381.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.742
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.03
Cecoslovacchia (Corona)	49.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.97
Olanda (Fiorino)	7.957
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.50
Svezia (Corona)	3.045
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.40
Id. 3,50 % (1902)	87.675
Id. 3 % lordo	66.80
Prestito Conversione 3,50 %	88.85
Buoni novennali. Scadenza 1934	100 —
Id. id. id. 1940	104.775
Id. id. id. 1941	105.125
Id. id. id. 1943	101.375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.85

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per svincolo di rendita consolidato 5 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 199.

È stato chiesto lo svincolo della rendita consolidato 5% n. 528328 di L. 305, intestata a Lanciano Mariannina fu Giuseppe, moglie di Corsi Giuseppe Camillo, domiciliato a Bucchianico (Chieti) vincolata per dote.

Essendo stato presentato il relativo certificato avente il mezzo foglio privo di quattro ricevute semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà provveduto alla chiesta operazione di svincolo (art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, 30 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7043)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 30 ottobre 1934-XIII, il signor dott. Zampetti Giuseppe fu Ottavio, notaio residente ed esercente in Firenze, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(10126)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione dei premi sulle obbligazioni « Serie speciale 4,50 per cento Istituto per la ricostruzione industriale » e « Serie speciale 4,50 per cento Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni. Abbruciamento di titoli rimborsati.

Si notifica che il 1º dicembre 1934-XIII, in via Vittorio Veneto n. 89, verrà provveduto, incominciando dalle ore 10, al sorteggio:

1º di n. 5 (cinque) premi di lire un milione ciascuno sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 per cento « Istituto per la Ricostruzione Industriale »;

2º di n. 3 (tre) premi di lire un milione ciascuno sulle obbligazioni « Serie speciale 4,50 per cento Elettrificazione Ferrovie dello Stato » - 1ª emissione;

3º di n. 3 (tre) premi di lire un milione ciascuno sulle obbligazioni « Serie speciale 4,50 per cento Elettrificazione Ferrovie dello Stato » - 2ª emissione.

Si notifica, inoltre, che nei giorni successivi, incominciando dalle ore 9, si procederà alle seguenti operazioni:

a) estrazione a sorte — sulle obbligazioni della Serie speciale 4,50 per cento Elettrificazione Ferrovie dello Stato - 1ª emissione, di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in 1ª classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese;

b) estrazione a sorte — sulle obbligazioni « Serie speciale 4,50 per cento Elettrificazione Ferrovie dello Stato » — 2ª emissione, di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in 1ª classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese;

c) estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni « Serie speciale 4,50 per cento Istituto per la Ricostruzione Industriale » e cioè:

n. 3872 titoli da 1 obbligazione;
n. 800 titoli da 5 obbligazioni;
n. 1670 titoli da 10 obbligazioni;
n. 395 titoli da 25 obbligazioni;
n. 505 titoli da 50 obbligazioni,

e così in totale n. 7242 titoli rappresentanti n. 59.697 obbligazioni per un capitale nominale di L. 29.848.500;

d) estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni « Serie speciale 4,50 per cento Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 1ª emissione, e cioè:

n. 2072 titoli da 1 obbligazione;
n. 580 titoli da 5 obbligazioni;
n. 1020 titoli da 10 obbligazioni;
n. 265 titoli da 25 obbligazioni;
n. 265 titoli da 50 obbligazioni,

e così in totale n. 4202 titoli rappresentanti n. 35.047 obbligazioni per un capitale nominale di L. 17.523.500.

Poichè i titoli da 50 obbligazioni sono stati convertiti in titoli da una, cinque e dieci obbligazioni, si considereranno sorteggiati per il rimborso, in luogo dei titoli da 50 obbligazioni estratti i corrispondenti titoli di taglio minore emessi in loro sostituzione;

e) estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni « Serie speciale 4,50 per cento Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 2ª emissione, e cioè:

n. 5247 titoli da 1 obbligazione;
n. 880 titoli da 5 obbligazioni;
n. 2190 titoli da 10 obbligazioni;
n. 140 titoli da 25 obbligazioni,

e così in totale n. 8457 titoli rappresentanti n. 35.047 obbligazioni per un capitale nominale di L. 17.523.500;

f) abbruciamento di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 per cento « Istituto per la Ricostruzione Industriale » e « Serie speciale 4,50 per cento Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) rimborsati dal 1º gennaio al 30 giugno 1934.

Le operazioni di sorteggio, di cui sopra è cenno, verranno effettuate giusta le norme e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 9 novembre 1933-XII, n. 259.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri delle obbligazioni premiate e quelli dei titoli sorteggiati per il rimborso.

Roma, addì 6 novembre 1934 - Anno XIII

Il presidente: A. BENEDUCE.

(10130)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 per cento (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª emissione) ed obbligazioni 6 per cento Serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione). Abbruciamento di titoli rimborsati.

Si notifica che il giorno 1º dicembre 1934-XIII, con inizio alle ore 16, e nei giorni successivi fino a compimento dell'estrazione si procederà, presso la sede dell'Istituto, in via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 6%:

1. Abbruciamento di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1º gennaio al 30 giugno 1934.

2. Estrazione a sorte di n. 415 titoli decupli rappresentanti numero 4150 obbligazioni 6% della prima emissione (autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 aprile 1925) per un capitale nominale di L. 2.075.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 6230, rappresentate da n. 623 titoli di dieci obbligazioni, per un capitale nominale di L. 3.115.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, sono ridotte, in seguito all'estrazione straordinaria di n. 96.690 obbligazioni, effettuata nei giorni 5 e 6 aprile 1928, alle predette n. 4150 obbligazioni.

3. Estrazione dei seguenti titoli rappresentanti obbligazioni 6% della 2ª emissione (autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 aprile 1928) e cioè:

n. 975 titoli da 5 obbligazioni;
n. 1458 titoli da 10 obbligazioni;
n. 259 titoli da 50 obbligazioni;

e così in totale n. 2692 titoli rappresentanti 32.405 obbligazioni per un capitale nominale di L. 16.202.500.

Le sopraindicate n. 32.405 obbligazioni rappresentano per numero 3440 la quota da rimborsare per ammortamento - anno 1934 - e per le residuali n. 28.965 quelle che hanno riferimento al mutuo, di iniziali L. 16.000.000, stipulato il 23 aprile 1928 con la « Società Laziale di Elettricità », e da questa riscattata con effetto dal 1° gennaio 1935.

4. Estrazione a sorte dei seguenti titoli rappresentanti obbligazioni 6% della 3ª emissione (autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 18 maggio 1928) e cioè:

n. 4620 titoli di 10 obbligazioni;
n. 926 titoli di 50 obbligazioni;

e così in totale n. 5546 titoli rappresentanti n. 92.500 obbligazioni per un capitale nominale di L. 46.250.000.

Le predette n. 92.500 obbligazioni costituiscono tutte le obbligazioni 6% in circolazione della 3ª emissione, e, pertanto, con la presente estrazione, l'emissione stessa viene ad essere estinta.

Il rimborso anticipato viene effettuato in seguito al riscatto, al 31 dicembre 1934, del mutuo stipulato il 24 maggio 1928 con la « Società Idroelettrica Veneta », al quale mutuo ha riferimento tale 3ª emissione di obbligazioni.

5. Estrazione di n. 31 titoli di 50 obbligazioni, compresi in certificati nominativi, rappresentanti 1550 obbligazioni 6% della 4ª emissione (autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 maggio 1929) per un capitale nominale di L. 775.000.

6. Estrazione a sorte, giusta il piano di ammortamento, di numero 299 titoli di dieci obbligazioni 6% della 5ª emissione (autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 26 maggio 1931) per un capitale nominale di L. 1.495.000.

7. Estrazione a sorte, giusta il piano di ammortamento, dei seguenti titoli rappresentanti obbligazioni 6% della 6ª emissione (autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 settembre 1932), e cioè:

n. 407 titoli di 10 obbligazioni;
n. 102 titoli di 25 obbligazioni;

e così in totale n. 509 titoli rappresentanti 6620 obbligazioni per un capitale nominale di L. 3.310.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica »*:

1. Abbruciamento di titoli al portatore sorteggiati nella precedente estrazione e rimborsati dal 1° gennaio al 30 giugno 1934.

2. Estrazione a sorte, giusta il piano di ammortamento, di n. 500 titoli decupli rappresentanti 5000 obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » della 1ª emissione (autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 29 novembre 1929) per un capitale nominale di L. 2.500.000.

3. Estrazione a sorte, giusta il piano di ammortamento, di numero 500 titoli decupli rappresentanti 5000 obbligazioni 6% Serie speciale « Telefonica » della 2ª emissione (autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 31 ottobre 1930) per un capitale nominale di L. 2.500.000.

4. Estrazione a sorte, giusta il piano di ammortamento, dei seguenti titoli rappresentanti obbligazioni 6% Serie speciale « Telefonica » della 3ª emissione (autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 1932) e cioè:

n. 250 titoli di 1 obbligazione;
n. 450 titoli di 5 obbligazioni;
n. 1000 titoli di 10 obbligazioni;
n. 300 titoli di 25 obbligazioni;

e così in totale n. 2000 titoli rappresentanti n. 20.000 obbligazioni per un capitale nominale di L. 10.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 8 novembre 1934 - Anno XIII

Il presidente: A. BENEDUCE.

(10131)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale del comune di Novara.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli in data 13 marzo 1934-XII, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) vacante nel comune di Novara;
Visti i decreti Ministeriali 14 settembre e 2 ottobre 1934-XII coi quali venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale del comune di Novara nell'ordine appresso indicato:

1° Fabbrichesi cav. avv. Riccardo . . . con punti 125 su 150
2° Cartia dott. Giuseppe . . . . . . » 113 su 150
3° Pazzaglia dott. Isidoro . . . . . . » 108 su 150
4° Fabbri avv. Luigi . . . . » 105 su 150
5° Grill avv. Alberto . . . . » 103 su 150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 30 ottobre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(10123)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso a tre posti di vice segretario nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante provvidenze a favore del personale ex-combattente delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il decreto Ministeriale in data 28 gennaio 1934-XII, n. 631-203, registrato alla Corte dei conti il 31 dello stesso mese al registro n. 1, pagina n. 266, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice costituita coi decreti Ministeriali n. 5404/203 in data 28 aprile 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio successivo, al registro n. 1, pagina n. 357; n. 9601/203 in data 13 giugno 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 26 dello stesso mese, al registro n. 1, pagina n. 390;
Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale

amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Votazione prova orale	Votazione complessiva
1	Voci Pasquale	8,75	9,—	17,75
2	D'Amore Mario	7,90	7,80	15,70
3	Morganti Aldo	7,95	7,60	15,55
4	Tamburello Salvatore	7,30	7,40	14,70
5	Salinari Raffaele	7,10	7,40	14,50
6	Petrocchi Sergio	7,30	7,—	14,30
7	Neri Luigi	7,05	7,20	14,25
8	Maccaferri Luigi	7,—	7,—	14,—
9	Daniele Giangiorgio	7,—	6,—	13,—

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine come appresso indicato:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione di graduatoria
1	Voci Pasquale	17,75
2	D'Amore Mario	15,70
3	Morganti Aldo	15,55

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei secondo l'ordine appresso indicato:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione di graduatoria
1	Tamburello Salvatore	14,70
2	Salinari Raffaele	14,50
3	Petrocchi Sergio	14,30
4	Neri Luigi	14,25
5	Maccaferri Luigi	14,—
6	Daniele Giangiorgio	13,—

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

(10089)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 11 posti di ingegnere in prova nel ruolo del Real Corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 11 posti di ingegnere in prova nel ruolo del Real Corpo del Genio civile.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da lire cinque, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e dovrà infine dichiararsi di accettare la eventuale ammissione agli esami scritti con la riserva di cui all'art. 3 del presente decreto.

Nella domanda i candidati debbono inoltre:

1° indicare gli studi secondari compiuti;

2° esporre un breve cenno della pratica professionale eventualmente fatta, i progetti studiati, le memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenessero opportuna per far conoscere le loro speciali attitudini;

3° indicare se oltre alla lingua francese la cui conoscenza è necessaria, conoscano le lingue tedesca ed inglese e se intendano sostenere le relative prove facoltative.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti da elencarsi in essa:

1° estratto di atto di nascita, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore.

Inoltre coloro che risultino regolarmente inscritti e senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di quattro anni.

Analogo beneficio è accordato anche ai candidati in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica notarile dei titoli di studio e cioè: il diploma di ingegnere per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; per quelli laureati posteriormente l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi del R. decreto suindicato.

Deve inoltre essere presentato il certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle Scuole di ingegneria e in quello di laurea.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1926, n. 1778, e che

abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della Sezione VI, Parte III del Trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2 del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata Monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Regia scuola superiore di agronomia di Vienna o delle Scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

3° certificato del podestà del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona d' operazione.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'incrizione al medesimo per l'anno XII, oppure l'iscrizione per l'anno XII ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare se del caso che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto, e vistato da S. E. il Segretario del P.N.F. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaro, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P.N.F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (capoverso) 8, 9, 10 dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato: dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre Amministrazioni o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7, 9 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine previsto o si riferiranno a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I candidati che entro il termine prescritto abbiano fatto pervenire oltre la domanda, documenti non completi o non regolari potranno ugualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati abbiano completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano successivamente, almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova i documenti prescritti salva la riserva di cui al comma precedente.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte consecutive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo degli ingegneri (gruppo A) del Real Corpo del Genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto.

Inoltre tutti i candidati debbono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione al concorso dichiarino di conoscere anche la lingua inglese o tedesca ne daranno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che presiederà la Commissione, di due ispettori superiori del Genio civile e di due professori stabili di una delle Regie scuole di ingegneria.

Alla Commissione sarà aggregato con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse.

Un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici di grado non inferiore al nono avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, del disposto dell'articolo 21 del R. decreto

11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, e del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde a sensi del decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed a quella stabilita con il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII.

Il Ministro: Di Crollalanza.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

1. — *Viabilità*:

a) Tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname).

Sistemi di centinatura delle grandi volte - fondazioni - gallerie.

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) Rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) Sistemi di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. — *Opere idrauliche*:

a) Idrografia - fisica ed idrometria dei corsi d'acqua;

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) Bonifiche per colmata a prosciugamento naturale o meccanico.

3. — *Opere marittime*:

a) Disposizione generale dei porti;

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali;

c) Fari;

d) Difesa delle spiagge.

4. — *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. — *Edilizia*:

a) Edifici pubblici e case di abitazioni civili; strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) Edifici industriali; strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) Prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. — *Materiali da costruzione*:

a) Scelta ed impiego dei materiali - composizione delle malte e dei conglomerati;

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. — *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. — *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. — *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici - nozioni elementari di statistica.

10. — *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII.

Il Ministro: Di Crollalanza.

(10111)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 18 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo del Real Corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento per il personale del Real Corpo del Genio civile;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 18 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo del Real Corpo del Genio civile.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da lire cinque, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale degli affari generali e del personale - non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.
Dal concorso sono escluse le donne.
A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti da elencarsi in essa:

1° estratto dell'atto di nascita, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 30 alla data del presente decreto.
Tale limite è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore.
Inoltre per coloro che risultino regolarmente inscritti e senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di quattro anni.
Analogo beneficio è accordato anche ai candidati in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.
Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889;
b) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
c) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;
d) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;
e) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889.
Sono riconosciuti validi i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine, od atto di notorietà dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.
I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.
L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati dalle benemerenze di guerra nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.
Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'inscrizione al medesimo per l'anno XII, oppure l'iscrizione per l'anno XII ai Fasci giovanili di combattimento.
Da tale certificato dovrà altresì risultare se del caso che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del P. N. F. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P. N. F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.
Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito.
I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (capoverso) 8, 9, 10, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.
Il certificato di nascita e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.
Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.
Per i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.
I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza se di altre Amministrazioni, o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.
I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazione dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 7, 9 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine previsto o si riferiranno a documenti presentati ad altre Amministrazioni.
I candidati che entro il termine prescritto abbiano fatto pervenire oltre la domanda, documenti non completi o non regolari potranno ugualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione essere ammessi agli esami scritti con riserva da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati abbiano completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.
I concorrenti che risiedano nelle Colonie potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano successivamente, almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova i documenti prescritti salva la riserva di cui al comma precedente.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte consecutive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo dei geometri (gruppo *B*) del Real Corpo del Genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorni, dell'ora, del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 56 del decreto Reale 7 settembre 1911, n. 1249.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, e del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 700 lorde a sensi del decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed a quella stabilita con il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: Di Crollalanza.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1. Compilazione di relazioni;
2. Aritmetica ed algebra elementare, inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida; funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;
3. Compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;
4. Istrumenti topografici, loro correzione ed uso nei rilievi planimetrici ad altimetrici, tracciamento di campagna;
5. Modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi e caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;
6. Metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;
7. Leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte anche su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: Di Crollalanza.

(10112)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 20 posti di computista aggiunto nel ruolo del Real Corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto 30 maggio 1932, n. 680, che detta norme per il reclutamento e per le promozioni nei diversi gradi del personale dei computisti del Real Corpo del Genio civile;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 20 posti di computista aggiunto in prova nel ruolo del Real Corpo del Genio civile.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da lire cinque, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e dovrà infine dichiararsi di accettare l'eventuale ammissione agli esami scritti con la riserva di cui all'art. 3 del presente decreto.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti da elencarsi in essa:

1° estratto dell'atto di nascita comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 34 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 39 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e a 43 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti e senza interruzione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti, in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso che alla data del presente bando prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione del corso superiore di Regio istituto tecnico (Sezione commercio e ragioneria), di diploma di licenza rilasciato dai Regi istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguiti ai termini degli attuali ordinamenti scolastici, oppure di diploma di Regio istituto tecnico (Sezione ragioneria), conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Non sono ammessi i titoli equipollenti;

3° certificato del podestà del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati dalle benemerenze di guerra nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio e della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotta dai candidati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XII oppure l'iscrizione per l'anno XII ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare se del caso che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P. N. F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (capoverso) 8, 9 e 10 dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza, dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori Autorità militari, se rilasciato da un medico militare; e dal podestà la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre Amministrazioni o dal capo ufficio se dal Ministero dei lavori pubblici da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 7, 9 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine previsto o si riferiranno a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I candidati che entro il termine prescritto abbiano fatto pervenire oltre la domanda, documenti non completi o non regolari potranno ugualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere ammessi agli esami scritti con riserva da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati abbiano completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano successivamente almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova i documenti prescritti salva la riserva di cui al comma precedente.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte consecutive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo dei computisti gruppo *B* del Real Corpo del Genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora, del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 9 del decreto Reale 30 maggio 1932, n. 680.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, e del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili. I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori al concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposta durante il periodo di prova, l'assegno mensile di lire 700 lorde a sensi del decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1929 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed a quella stabilita con R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: Di Crollalanza.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1. Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.
2. Principi di economia politica e di scienze delle finanze.
3. Computisteria, Ragioneria delle aziende pubbliche e private. — Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie delle prove scritte anche le seguenti:

1. Nozioni di diritto costituzionale e corporativo.
2. Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia.
3. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: Di Crollalanza.

(10113)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 39 posti di aiuto assistente nel ruolo del Real Corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1932, n. 401, che detta norme sugli esami ai posti di disegnatore aggiunto e di aiuto assistente del Real Corpo del Genio civile;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 39 posti di aiuto assistente in prova nel ruolo del Real Corpo del Genio civile.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da lire cinque, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e dovrà infine, dichiararsi di accettare la eventuale ammissione agli esami scritti con la riserva di cui all'art. 3 del presente decreto.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti da elencarsi in essa:

1° estratto dell'atto di nascita comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 34 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 39 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e a 43 anni per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente inscritti e senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti, in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso che alla data del presente bando prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di scuola ginnasale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici ovvero licenza di scuola media di primo grado o diploma di computista commerciale secondo i nuovi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma dal cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

6° certificato di un medico provinciale o militare dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di concedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione alle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati dalle benemerenze di guerra nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XII, oppure la iscrizione per l'anno XII ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto, e vistato da S. E. il Segretario del P. N. F. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P. N. F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessario l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capoverso, 8, 9, 10 dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato: dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori Autorità militari, se rilasciato da un medico militare; e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre Amministrazioni, o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 7, 9 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine previsto o si riferiranno a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I candidati che entro il termine prescritto abbiano fatto pervenire oltre la domanda, documenti non completi o non regolati potranno ugualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione essere ammessi agli esami scritti con riserva da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati abbiano completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà a loro fissato.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano successivamente, almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova i documenti prescritti, salva la riserva di cui al comma precedente.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte consecutive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo degli assistenti, gruppo *C*, del Real Corpo del Genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 4 del decreto Reale 1° febbraio 1932, n. 401.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, e del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti, minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa nazionale o iscritti senza interruzione al P. N. F. anteriormente al 28 ottobre 1922, saranno invece nominati dopo il predetto periodo di prova, assistenti aggiunti (grado 12°) con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, e all'art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 425 lorde a sensi del decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1929 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed a quella stabilita con il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1. Compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione.
2. Nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida. — Misurazione di lavori e di provviste.
3. Disegno lineare planimetrico ed altimetrico. Piani quotati ed a curve di livello.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie di cui ai nn. 2 e 3 anche le seguenti:

4. Compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali.
5. Nozione dei materiali da costruzione, naturali ed artificiali, scelta ed impiego dei medesimi.
6. Nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato) in legno, in ferro, e delle opere di finimento dei fabbricati.
7. Diritti e doveri dell'impiegato.
8. Nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
9. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(10114)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a sei posti nel ruolo del personale subalterno del Real Corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento per il personale del Real Corpo del Genio civile;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI, di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n 561;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a sei posti nel ruolo del personale subalterno del Real Corpo del Genio civile.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti da elencarsi in essa:

1° estratto dell'atto di nascita, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 40 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente inscritti e senza interruzione al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di quattro anni.

Analogo beneficio è accordato anche ai candidati in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti, in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso che alla data del presente bando prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni (i candidati che verranno ammessi al concorso in base a tale beneficio potranno concorrere solamente per i primi cinque posti).

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° certificato di licenza elementare. I candidati che non abbiano conseguito la licenza elementare dovranno produrre un documento attestante che essi sappiano leggere e scrivere salva all'Amministrazione la facoltà di sottoporre i candidati ad un esame pratico per accertare tale loro capacità;

3° certificato del podestà del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente Ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni fisiche che possano menomare l'abilità al servizio proprio del personale subalterno.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati dalle benemerenze di guerra nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazione.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del P.N.F. da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e la iscrizione al medesimo per l'anno XII, oppure l'iscrizione per l'anno XII ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare se del caso che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto, e vistato da S. E il Segretario del P.N.F. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del P.N.F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da certificato redatto su carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (capoverso), 8, 9 e 10 dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma. Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre Amministrazioni o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7, 9 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Sono titoli di preferenza l'aver prestato buon servizio da oltre tre anni nell'Amministrazione dei lavori pubblici in qualità di cantoniere o di guardiano idraulico, l'appartenere a famiglie di agenti dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e l'aver prestato servizio militare per almeno otto anni.

Art. 3

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine previsto o si riferiranno a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano successivamente almeno ed in ogni caso non oltre 15 giorni dopo la scadenza del termine stesso i documenti prescritti.

Art. 4.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

E in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica d'esame al fine di stabilire se essi effettivamente sappiano leggere e scrivere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un direttore capo divisione amministrativo, presidente, di un ingegnere del Genio civile di grado non inferiore al 7°, e di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore al 7°, membri, e di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore all'11°, segretario.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, e del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili. I concorrenti che eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado iniziale del ruolo del personale subalterno.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 300 lorde a sensi del decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed a quella stabilita con il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(10115)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.